

R E G I O N E S I C I L I A N A
A S S E S S O R A T O L A V O R I P U B B L I C I
U F F I C I O D E L G E N I O C I V I L E
A G R I G E N T O

Prot.n° 2432

Agrigento, 16/2/04

Alle UOB n° 1- 2-3-4-5
SEDE

e p.c.: Agli Ordini ed ai Collegi Professionali dell'area tecnica
della Provincia di Agrigento
LORO SEDI

Oggetto: Applicazione diritti fissi da corrispondere per l'attività istituzionale degli Uffici del Genio Civile di cui all'art.37 L.R.20/03.

Rif.: -D.A. 45/GAB del 12/12/2003;

- Circolare prot.n° 9 del 7/1/2004 Segreteria Dip. *Ispettorato Tecnico LL.PP*
- Circolare Ispettorato Tecnico sulle risultanze della riunione del 23/1/04

Con riferimento all'applicazione dei diritti fissi in oggetto, si comunica che tutti i progetti che i privati presentano a questo Ufficio ai sensi dell'art.17 della L.64/74, nonché le richieste di certificazioni/attestazioni o di consultazione degli atti di archivio, a partire dall'entrata in vigore della L.R.n°20/2003 (6/12/2003), devono essere corredati dalla copia della quietanza di versamento presso la Cassa Regionale del Banco di Sicilia o, in alternativa, dalla copia della ricevuta di versamento sul **c/c postale n°00229922 intestato a " Ufficio Provinciale di Cassa Regionale del Banco di Sicilia di Agrigento"**, **specificando la seguente causale:**

"Diritti fissi L.R.20/03 art.37 comma 1, da imputare al capitolo n°1730-Capo 17 del bilancio regionale", precisando inoltre l'oggetto della richiesta a cui si riferiscono i diritti stessi.

In particolare dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

Deposito art.17 / autorizzazione art.18 L.64/74: Art.37 comma 1 lettere a):

All'atto del deposito di cui all'art.17 della L.64/74, l'utente dovrà allegare la copia del versamento di cui sopra, calcolato sulla cubatura strutturale dell'edificio e quindi dallo spiccato delle fondazioni (dal piano di sedime) sino all'estradosso della copertura, compresi vani sottotetto e vani tecnici; per il calcolo del volume dei vani sottotetto si dovrà fare riferimento all'altezza media (gronda-colmo).

Tabella art.37 comma a)

1- Cubatura complessiva sino a mc.330	(unico organismo strutturale):	€. 50,00
2- Cubatura complessiva compresa tra mc. 330 e mc. 700	€. 100,00
3- Cubatura complessiva tra mc.700 e mc. 1.500:	€. 200,00
4- Cubatura complessiva oltre mc.1.500 in unico organismo strutturale:	€. 300,00
5- Per ogni organismo strutturale aggiuntivo eccedente i mc.700 relativo a pertinenze (vasche, piscine, locali accessori, ecc.)	€. 150,00

Note per il deposito ai sensi dell'art.17:

- Quando le pertinenze di cui al precedente punto 5 non raggiungono complessivamente la cubatura di mc. 700 non è dovuto alcun diritto.
- Le opere che, per esigenze strutturali, sono necessariamente divise con giunti tecnici sono da considerare come unico organismo strutturale, purché realizzino unica funzionalità (capannoni industriali ,realizzati con uno o più giunti tecnici).
- Nel caso di lottizzazioni o di istanze che prevedano la realizzazione di più edifici indipendenti (anche se divisi da semplice giunto tecnico), dovrà essere corrisposto un diritto fisso corrispondente alla sommatoria dei diritti relativi ad ogni singolo fabbricato, con eccezione delle pertinenze per le quali si applicherà il punto 5 del comma a della tabella precedente.
- Per le varianti, l'importo dei diritti di cui alla tabella di cui sopra (comma 1-a), viene ridotto del 50%;
- Per le sopraelevazioni, ai fini del calcolo dei diritti, si considera soltanto il volume relativo alla sopraelevazione stessa, tranne nei casi in cui sia necessario l'adeguamento ai sensi del punto C.9 del D.M.16/1/96; in tali casi si considera invece la cubatura complessiva dell'edificio.
- Per opere da realizzare entro terra (cisterne, corpi tecnici, piscine, ecc), quando queste siano oggetto principale della richiesta (e non pertinenze), si computa il volume effettivo dal piano di sedime delle fondazioni sino all'estradosso del solaio di copertura. In particolare, nel caso di piscine, il volume si calcola moltiplicando l'area della base (fondazioni comprese) per la media delle altezze dei muri/sponda.
- Per tutti gli interventi in cui la volumetria non sia individuabile (muri di sostegno, sostituzione solai, balconi, apertura vani, opere di miglioramento sismico che non comportino aumento di volume, ecc.) si applicano i diritti minimi (€.50,00) di cui all'art.37 comma 1 lettera a).

All'atto del deposito di cui all'art.17 della L.64/74, oltre alla ricevuta del versamento, il progettista dovrà produrre un elaborato schematico di calcolo della cubatura, corredato da planimetria della sagoma di ciascun piano e rispettive altezze, relativamente ad ogni organismo strutturale indipendente. Oltre a tali elaborati il progettista dovrà produrre un'autocertificazione di assunzione di responsabilità sulla congruenza tra calcolo della cubatura, elaborati di progetto e diritti versati. La regolarità dei calcoli della cubatura e delle relative somme, versate in funzione della tabella di cui all'art.37 comma 1/a, sarà verificata in fase di istruzione della pratica per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.18 della L.64/74. A seguito di tali verifiche, ove occorra, il responsabile dell'istruttoria potrà richiedere il conguaglio delle somme già versate. Gli estremi dei versamenti eseguiti dovranno essere citati nell'attestato di deposito ed opportunamente richiamati nel provvedimento finale (compresi gli eventuali conguagli).

- I versamenti sono comunque dovuti anche in caso di esito negativo dell'istruttoria.
- Rientrano tra i soggetti tenuti a versare i diritti di cui all'art.37 della L.R.20/03, tutti i privati, ancorché beneficiari di finanziamenti a carico della Regione o dello Stato.

Rilascio di attestazioni e/o certificazioni: art.37 comma 1 lettera b) :

- Per il rilascio di attestazioni o certificazioni varie come il deposito di documenti ai sensi degli artt.4-6-7 della L.1086/71, di certificati idoneità sismica ai sensi della L.68/88, di certificati di conformità ai sensi dell'art.28 della L.64/74 (da rilasciare ai sensi dell'art.32 della L.R.7/2003, ecc.), all'atto del deposito, la ditta richiedente dovrà allegare la ricevuta di un versamento di € 10,00.

Per il deposito ai sensi degli artt.6-7 della L.1086/71, solo per i comuni sismici e per la richiesta di conformità (solo per le procedure di cui all'art.32 della L.R.7/2003), ecc.), la ditta richiedente dovrà produrre al funzionario incaricato, in visione, una copia integrale del fascicolo documentale, munito dei provvedimenti e degli elaborati vistati dall'Ufficio del Genio Civile ai sensi della L.64/74 e della L. 1086/71; in tali casi alla documentazione di rito dovrà essere allegata una autocertificazione, sottoscritta dalla ditta titolare dell'autorizzazione e dal direttore dei lavori, dalla quale risulti che, per i lavori a cui si riferisce il deposito, non siano state violate le norme di cui alla Legge n° 64/74 e n° 1086/71.

Consultazione archivio : art.37 comma 1 lettera c)

- Per la consultazione degli archivi, relativamente a pratiche presentate all'Ufficio da più di 36 mesi, la ditta interessata dovrà allegare all'istanza una ricevuta di un versamento di € 15,00, secondo quanto disposto dall'art.37 comma 1 lettera c).

Nel caso in cui venissero richieste copie di documenti, oltre ai diritti fissi di cui sopra, gli utenti dovranno versare i diritti di cui al DPR 16/6/98 n° 12 (€ 0,26 per 1 o 2 pagine, € 0,52 per 3 o 4 pagine, ecc.) sul conto **corrente postale n° 00302901**, intestato a **"Cassiere della Regione Siciliana, gestione Banco di Sicilia"**

Disposizioni transitorie

- Per le pratiche già depositate ai sensi dell'art.17 (dal 6/12/2003) ed in istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.18, il responsabile dell'istruttoria dovrà richiedere i conteggi planovolumetrici ed il versamento dei diritti dovuti prima del rilascio dell'autorizzazione, avendo cura di inserire gli estremi di tale versamento nel provvedimento finale.
- Per le pratiche depositate dalla data del 6/12/2003 e per le quali è stato già emesso il provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art.18, il responsabile dell'istruttoria dovrà richiedere i conteggi planovolumetrici ed il versamento dei diritti dovuti. Dell'avvenuto versamento dei diritti si darà atto con l'emissione dei provvedimenti successivi di cui agli artt.6-7- della L.1986/71 e/o all'art. 28 della L.64/74.

Il Dirigente Superiore
Capo dell'Ufficio
 (Ing. Francesco Castiglione)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Lavori Pubblici
Ufficio del Genio Civile
AGRIGENTO

OGGETTO: Avviso Urgente all'Utenza.

Agrigento, li **23 FEB. 2004**

L'O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003 e s.m.i. ha introdotto sia la "Nuova Classificazione Sismica" (suddividendo il territorio Nazionale in 4 Zone), sia le Nuove Norme Tecniche per le costruzioni in Zona Sismica.

La medesima O.P.C.M. n° 3274, all'art. 2, comma 1, recita " Le regioni provvedono ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n° 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1, all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In Zona 4 è lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica."

In buona sostanza, con l'art. 2, comma 1, è stato demandato alle regioni l'onere della individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche e al tempo stesso è stata data la facoltà, per le zone 4, di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica.

L'O.P.C.M n° 3274, all'art. 2, comma 4, introduceva la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare la classificazione e le norme tecniche previgenti.

La Regione Siciliana, con D.D.G. del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, del 15/01/2004, pubblicato nella G.U.R.S. n° 7, parte prima del 13/02/2004, ha recepito la O.P.C.M. n° 3274 e s.m.i., aggiornando l'elenco delle zone sismiche in essa contenuti ed introducendo l'obbligo della progettazione antisismica nelle zone 4. (art. 5)

Conseguenzialmente, gli utenti, sia pubblici che privati, dei **Comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrolibero, Comitini, Favara, Grotte, Lampedusa e Linosa, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa, tutti ricadenti nelle zone classificate 4** dalla O.P.C.M. n° 3274 e confermate tali dal predetto Decreto del 15/01/2004, a far data dal giorno 16/02/2004, dovranno richiedere a questo Ufficio l'autorizzazione sismica, ai sensi della Legge 64/74 artt. 17 e 18, in quanto non è più sufficiente la procedura di deposito attuata ai sensi dell'art. 4 della legge 1086/71.

Per quanto concerne la metodologia di calcolo, si potrà adottare quella alle tensioni ammissibili, ancora fino al termine ultimo di scadenza del periodo transitorio di 18 mesi (07/11/2004), considerando ai fini sismici un coefficiente di sismicità $S=6$.

Si pone all'attenzione che l'accesso alla procedura di rilascio dell'autorizzazione sismica di cui all'art. 18 della Legge 64/74 dovrà avvenire invocando l'art. 32 della Legge Regionale n° 7 del 2003 e ottemperando all'art. 37 della L.R. n° 20 del 03/12/2003

f.to L'INGEGNERE CAPO
Dirigente Superiore
(Ing. Francesco Castiglione)